



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Qualità dell' Aria

Proposta nr. 88 del 03/08/2010 -
Determinazione nr. 1888 del 03/08/2010

OGGETTO: D. Lgs. 152/06 e s.m.i - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera prodotte dall'installazione di un impianto di cogenerazione ad olio di colza.
Società **OASI IMMOBILIARE SRL** - impianto sito a Fontanafredda (PN), via Delle Tecnologie, Z.I. Ceolini

PREMESSA

1.Fatto

La Società OASI IMMOBILIARE SRL, avente sede legale in Viale della Repubblica n. 74 in comune di Sacile (PN), con nota prot. n. 37478/P del 25.05.2010 trasmessa dallo Sportello Unico delle Attività Produttive di Pordenone (S.U.A.P.), ha presentato alla Provincia di Pordenone domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera provenienti dall'installazione di un nuovo impianto nello stabilimento sopra citato.

Il procedimento amministrativo del rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera si inserisce nell'ambito del procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica previsto dall'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. "*Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità*".

Pertanto, con la medesima nota di avvio del procedimento, il S.U.A.P. ha convocato la conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione unica in data 22.07.2010.

La Società in oggetto svolge l'attività di agenzia immobiliare a Sacile. Essa ha affittato a Fontanafredda (PN) in via delle tecnologie Z.I. Ceolini – Forcate, una parte di terreno di proprietà della Società Friuli Prefabbricati Snc di Zanette Anna Maria & C. adiacente ad uno stabilimento sempre di proprietà della Friuli Prefabbricati Snc, al momento utilizzato dalla Società Zanette Prefabbricati srl (affittuaria).

Sul terreno affittato la Società Oasi Immobiliare srl intende realizzare un nuovo impianto di cogenerazione costituito da due gruppi elettrogeni (punti di emissione 1 e 2) per la produzione di energia elettrica (che venderà all'ENEL) e calore (verrà stipulato un contratto per la cessione dell'acqua calda e del vapore tra la Oasi Immobiliare srl e la Zanette Prefabbricati srl).

L'impianto di cogenerazione sarà dotato di un impianto di abbattimento delle emissioni in atmosfera. Ogni gruppo elettrogeno avrà una potenzialità elettrica di 430 kW e una potenzialità termica di 980 kW (pertanto la potenza termica nominale totale dell'impianto sarà pari a 1,96 MW). Il combustibile utilizzato sarà puro olio vegetale di colza proveniente da filiere produttive europee.

La domanda è pervenuta in data 27.05.2010 ed è stata assunta al prot. n. 46661 del 01.06.2010. E' stato comunicato l'avvio del procedimento con nota prot. n. 52169 del 24.06.2010. La società ha fornito integrazioni, tramite il S.U.A.P, con nota prot. n.

45901/P del 29.06.10 pervenuta il 30.06.2010 (ed assunta al prot. n. 54191 del 01.07.2010) e nota prot. n. 51084/P del 19.07.10 pervenuta il 21.07.2010 (ed assunta al prot. n. 59605 del 22.07.2010).

In data 22.07.2010 si è tenuta la conferenza di servizi, alla quale hanno partecipato, oltre ai vari Enti convocati dal S.U.A.P. al fine del rilascio dell'autorizzazione unica di cui al D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., la Provincia e il Comune di Fontanafredda.

2.Documenti

La documentazione presentata ed esaminata ai fini dell'istruttoria tecnica è la seguente:

- a) relazione tecnico – illustrativa con la descrizione dell'impianto da installare (integrazioni del 30.06.10 e del 21.07.2010);
- b) tav. 1: planimetria dello stabilimento in scala 1:200, P.R.P.C con indicazione della destinazione della zona industriale (integrazioni del 30.06.10);
- c) tavola intitolata “viste esterne GMA 670 EWS” in scala 1:38;
- d) tavola intitolata “container 30 piedi per GMA 670 EWS” in scala 1:60.

3.Normativa applicata

Le norme di riferimento sono:

1. il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni: “Norme in materia ambientale” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96), ed in particolare la Parte Quinta al succitato decreto recante “Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”;
2. la legge regionale 27 novembre 2006, n. 24: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, trasporto pubblico locale, cultura e sport” (pubblicata sul supplemento straordinario del BUR n. 11 del 1 dicembre 2006);
3. la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16: “Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico” (pubblicata sul BUR n. 26 del 27 giugno 2007);
4. la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1999);
5. la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni: “Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso” (pubblicata sul BUR n. 12 del 22 marzo 2000);
6. il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108);
7. l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente, l'Ordinanza Presidenziale n. 12 del 05.05.2010, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali anche per il Settore Ecologia, nonché le Determinazioni Dirigenziali n. 628 del 21.03.2007 e n. 4 del 05.01.2010, di conferimento al Tecnico Ambientale p.i. Valentino Busolini di deleghe di funzioni dirigenziali.

4.Motivazione

La decisione si fonda:

- sull'istruttoria tecnica relativa alla domanda presentata dalla Società in oggetto, effettuata dal personale tecnico del Servizio Qualità dell'Aria della Provincia di Pordenone con il supporto del Dipartimento di Pordenone dell'ARPA-FVG e sottoscritta in data 13.07.2010. Alla luce della medesima istruttoria tecnica emerge che le emissioni dell'impianto proposto indicate come **1 e 2 (impianto di cogenerazione ad olio di colza da 1,96 MW)**, per tipologia dell'impianto stesso, la Provincia di Pordenone - Determinazione n. 1888 del 03/08/2010

natura dell'attività svolta, il tipo di combustibile utilizzato ed il sistema di abbattimento installato, sono compatibili con il rispetto dei limiti di cui al D.Lgs 152/2006, nell'ipotesi di una corretta gestione e manutenzione dell'impianto e di utilizzo del tipo di combustibile dichiarato;

- sul parere favorevole espresso dal Comune di Fontanafredda in sede di conferenza dei servizi, tenutasi in data 22.07.2010.

Sia l'istruttoria tecnica che il verbale della conferenza di servizi, preparato dal S.U.A.P. e datato 22.07.2010 (inoltrato via e-mail in data 02.08.10), sono conservati nella pratica.

Tutto ciò premesso

IL TECNICO AMBIENTALE DETERMINA

1.Decisione

Di autorizzare la Società OASI IMMOBILIARE SRL, con sede legale in Viale della Repubblica n. 74 in comune di Sacile (PN), alle emissioni in atmosfera derivanti dall'installazione di un impianto di cogenerazione ad olio di colza da 1,96 MW (punti di emissione 1 e 2) in via delle tecnologie Z.I. Ceolini – Forcate a Fontanafredda (PN).

2.Obblighi

La Società deve rispettare i seguenti obblighi:

- a) garantire le emissioni nei limiti riportati nella seguente tabella:

Punto di emissione 1 e 2 (impianto di cogenerazione ad olio di colza da 1,96 MW)	
Formaldeide	20 mg/Nm ³
<i>I valori di emissione sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 11% per impianti con potenza termica nominale <= 3MW</i>	
Polveri totali	100 mg/Nm ³
Monossido di carbonio (CO)	350 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	200 mg/Nm ³

- b) L'impianto nuovo (**punti di emissione 1 e 2**) deve essere messo in esercizio entro due (2) anni dalla data della presente autorizzazione, pena la revoca della stessa.
- c) Almeno 15 giorni prima di iniziare la messa in esercizio dell'impianto la Società deve darne comunicazione alla Provincia di Pordenone, al Comune interessato e all'ARPA Dipartimento di Pordenone.
- d) Il termine ultimo per la messa a regime dell'impianto è fissato in (6) sei mesi dalla data di messa in esercizio. La Società deve comunicare alla Provincia di Pordenone ed all'ARPA - Dipartimento di Pordenone la data di messa a regime degli impianti.
- e) Entro 45 giorni dalla data di messa a regime, devono essere comunicati agli Enti di cui alla precedente lettera c) i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate almeno due volte nell'arco dei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto (ogni misura deve essere calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi), al fine di consentire l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite.
- f) Qualora si verifichi un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo

restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. La Società è comunque tenuta ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

3.Prescrizioni

La Società deve rispettare le seguenti prescrizioni:

- a) Le operazioni di manutenzione parziale e totale dell'impianto di cogenerazione e del relativo impianto di abbattimento devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi.
- b) La Società predispose un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui annotare sistematicamente ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di trattamento delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006.
- c) Deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare le norme UNI o UNI-EN, soprattutto per quanto concerne:
 - il posizionamento delle prese di campionamento;
 - l'accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili sempre in modo agevole e sicuro.
- d) Contestualmente alla comunicazione di messa in esercizio di cui alla lettera c) del paragrafo "2. Obblighi", la Società dovrà inviare copia alla Provincia di Pordenone, al Dipartimento di Pordenone dell'ARPA FVG, al Comune di Fontanafredda e all'ASS n. 6 della documentazione tecnica relativa all'impianto di abbattimento degli ossidi di azoto che verrà installato.
- e) Ad avvenuta messa a regime dell'impianto di cogenerazione, la Società deve comunque effettuare, entro il 31 dicembre di ogni anno, nelle più gravose condizioni di esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti dall'impianto stesso. I risultati dei campionamenti analitici devono essere inviati alla Provincia di Pordenone e al Comune di Fontanafredda e, comunque, devono sempre essere tenuti a disposizione degli organi di controllo.
- f) Nell'impianto di cogenerazione devono essere utilizzati i combustibili di cui all'allegato X della parte V del D.Lgs. 152/06 con le modalità ivi prescritte.
- g) I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni devono essere quelli di seguito specificati oppure eventuali altri metodi equivalenti:

Manuale UNICHIM n. 158/88	Misure alle emissioni – Strategie di campionamento e criteri di valutazione
Norma UNI 10169:2001	Misure alle emissioni - Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati per mezzo del tubo di Pitot.
Norma UNI EN 13284-1:2003	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni - Metodo manuale gravimetrico.
UNI EN 14791:2006	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di diossido di zolfo - Metodo di riferimento.
UNI 10246-1:1993	Misure alle emissioni. Determinazione degli ossidi di zolfo nei flussi gassosi convogliati. Metodo gravimetrico.
UNI 10246-2:1993	Misure alle emissioni. Determinazione degli ossidi di zolfo nei flussi gassosi convogliati. Metodo turbidimetrico.
UNI EN 14792:2006	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della

Provincia di Pordenone - Determinazione n. 1888 del 03/08/2010

	concentrazione in massa di ossidi di azoto (NO _x) - Metodo di riferimento: Chemiluminescenza
D.M. 25 agosto 2000	Rilevamento delle emissioni i flussi gassosi convogliati di ossidi di zolfo e ossidi di azoto espressi rispettivamente come SO ₂ e NO ₂ .
EPA METHOD 316	Formaldehyde (Mineral Wool & Wool Fiberglass)

- h) La Società adotta i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione.

4. Suggestimenti ed osservazioni

Si forniscono i seguenti suggerimenti:

- i condotti di emissione devono essere preferibilmente verticali; essi devono raggiungere possibilmente la copertura del fabbricato e, a meno di impedimenti tecnici, sporgere un metro dal colmo del tetto e delle coperture degli edifici circostanti;
- nel caso la parte terminale del condotto sia a curva o semicurva lo sbocco deve essere rivolto entro il perimetro della proprietà, in modo da evitare immissioni dirette nelle proprietà confinanti.

5. Avvertenze

1. La durata dell'autorizzazione è fissata in 15 (quindici) anni dalla data della presente determinazione.
2. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza, qualora non siano intervenute modifiche all'impianto tali da comportare variazioni quali-quantitative alle emissioni in atmosfera già autorizzate.
3. Restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti.
4. Il presente atto non sostituisce gli ulteriori eventuali atti e/o provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale e statale o di altri Enti ed Organi che siano necessari per la legittima esecuzione dell'intervento e dell'attività prevista (quali, a titolo meramente indicativo, permesso di costruire, denuncia di inizio attività, autorizzazioni paesaggistiche, classificazione industrie insalubri ai sensi del regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, ecc...) che, qualora dovuti, devono essere richiesti direttamente e nelle forme di legge ai soggetti legittimati al rilascio.
5. La Provincia si riserva di poter aggiornare o modificare in ogni momento i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme in materia di emissioni, a seguito della adozione di piani e programmi regionali per la valutazione della qualità dell'aria e sulla base di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute.
6. Copia del presente provvedimento viene trasmessa allo Sportello Unico delle Attività Produttive di Pordenone al fine del rilascio, da parte di quest'ultimo, dell'autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.
7. Ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della ditta deve essere comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune territorialmente competente. L'eventuale subentro nella gestione dell'impianto e dell'attività da parte di terzi dovrà essere preventivamente autorizzato.
8. La cessazione dell'attività da parte della ditta, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione.
9. L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare presso gli impianti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione.

10. La mancata osservanza dei sopra menzionati obblighi e prescrizioni può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge.
11. Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

6.A chi ricorrere Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/90 è possibile presentare ricorso nei modi di legge alternativamente al giudice amministrativo o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, lì 03/08/2010

IL TECNICO AMBIENTALE
Valentino Busolini

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni